

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll  
Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio  
I-39100 Bozen | Bolzano  
T 0471.306.411 | F 0471.976.462  
E info@interconsult.bz.it  
I www.interconsult.bz.it  
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 20/20

Bolzano, lì 19/04/2020

**Aggiornamento del 19/04/2020**

**COVID-19 - Le nuove limitazioni di attività fino al 03/05/2020 –  
DPCM 10/04/20**

Gentile cliente,

il nuovo **Dpcm del 10/04/2020** non solo proroga le misure attualmente in atto, apportando alcune modifiche, dal 14/04 al 03/05/2020, ma consolida anche i decreti e le misure finora attuate. Con l'entrata in vigore di questo decreto cessano di produrre effetti il Dpcm 8 marzo 2020, il Dpcm 9 marzo 2020, il Dpcm 11 marzo 2020, il Dpcm 22 marzo 2020 e il Dpcm 1° aprile 2020.

Con le **ordinanze** del presidente della Provincia Autonoma di Bolzano **n. 20 del 13/04/2020 e n. 21 del 19/04/2020** sono stati inoltre previsti alcuni allentamenti per l'Alto Adige.

Sul fronte degli **spostamenti personali** non sembrano esserci novità: restano consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, vige il divieto di assembramento e quello di accesso ai parchi e giardini pubblici, ecc.

**Per l'Alto Adige** è stato eliminato il limite di 200 metri per spostamenti personali, a condizione che avvenga a piedi. Viene anche consentito lo spostamento all'interno della Provincia per raggiungere il proprio nucleo familiare.

Sul fronte delle **attività produttive**, invece, dal 14 aprile, sarà consentita l'apertura di cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati. Vengono, inoltre, inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.

**Per l'Alto Adige** viene abolito il limite di cinque lavoratori contemporanei che era in vigore per alcune attività già consentite, dette attività possono dunque essere esercitate senza limiti per il numero di collaboratori.

Con l'ordinanza del 19/04/2020 è stato modificato il punto 42) dell'ordinanza n. 20. **Per tutte le attività produttive non esplicitamente esonerate dal divieto viene ammessa**

- la **realizzazione di prodotti** o servizi presso i locali dell'impresa con l'eventuale intervento di un massimo di 5 lavoratori;
- qualora vengano rispettate tutte le misure di sicurezza e di igiene, **l'installazione o la posa in opera del prodotto**, a condizione che non intervengano contestualmente più di 5 lavoratori per azienda.

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Le disposizioni si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## **1.1 Attività sospese e non dal 14/04 al 03/05/2020**

---

### *1.1.1 Attività commerciali*

---

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione** per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**allegato 1**.

Sono **chiusi i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le attività consentite non possono comunque essere esercitate oltre le ore 19.00.

Negozi di alimentari possono vendere anche articoli di cartoleria e altri oggetti del consumo giornaliero, a condizione che questa attività rimanga marginale.

La novità del decreto sta' nel fatto, che **possono riaprire le seguenti attività** di commercio al dettaglio:

- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

La circolare del 19/04/2020 chiarisce inoltre che la **vendita al dettaglio di sementi, piante, fiori recisi, piante in vaso e fertilizzanti** è consentita anche alle imprese che non abbiano un codice ATECO del gruppo 1 - agricoltura.

Le attività di commercio al dettaglio sospese per effetto del Dpcm possono **comunque fare consegne a domicilio**, sia autonomamente che tramite corriere.

Le FAQ ufficiali del Governo affermano che, nella vendita al dettaglio, la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività sospese e per i prodotti non di prima necessità.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa **sono tenuti ad assicurare**, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

**Per l'Alto Adige vige l'obbligo** per tutto il personale addetto alla vendita al dettaglio di munirsi di mascherine o altri dispositivi che coprono bocca e naso.

Viene **raccomandata** altresì l'applicazione delle **seguenti misure per gli esercizi commerciali**:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - per locali di dimensioni superiori, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

### 1.1.2 Servizi di ristorazione

---

Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

**Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

### 1.1.3 Servizi alla persona

---

Sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate di seguito:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

### 1.1.4 Attività professionali

---

Restano aperte le stesse attività professionali consentite con i precedenti decreti, come le attività legali, finanziarie, assicurative, direzione e consulenza aziendale, studi di architettura e d'ingegneria ecc. Un elenco completo lo trova nell'allegato 3 dai codici 58 a 75.

In ordine alle attività professionali il Dpcm raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo di **modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile **rispettare la distanza interpersonale** di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

- siano **incentivate le operazioni di sanificazione** dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

### 1.1.5 Attività produttive industriali e commerciali e attività funzionali alla filiera

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.

È **nuova** è l'inclusione delle **attività di silvicoltura ed utilizzo aree forestali** (gruppo Ateco 2) nell'elenco delle attività non sospese.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

In merito a questa disposizione, le Faq di Confcommercio chiariscono *"che in assenza di indicazioni ufficiali in senso contrario, riteniamo che anche le attività all'ingrosso che attualmente devono ritenersi sospese, possano comunque proseguire la propria attività ricorrendo alla vendita a distanza, con raccolta degli ordini sia telefonica che online, analogamente a quanto già previsto per le attività al dettaglio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello locale."*

#### **In Alto Adige sono ammessi a partire dal 20/04/2020:**

- la **realizzazione di prodotti o servizi presso i locali dell'impresa** con l'eventuale intervento di un massimo di 5 lavoratori.

Le attività produttive che richiedono altresì **l'installazione o la posa in opera del prodotto** sono ammesse a condizione che

- non intervengano contestualmente più di 5 lavoratori per azienda,
- se ciò consente il rispetto delle prescritte distanze interpersonali e
- a condizione che venga evitato ogni contatto con il committente e
- siano comunque rispettate le misure di sicurezza di cui alle linee guida approvate dal Comitato paritetico edile e dall'Ente bilaterale sicurezza dell'artigianato in data 16 aprile 2020.

In questo contesto sono considerate attività produttive anche le attività tipiche dell'edilizia (**quali demolizione, opere in cemento e calcestruzzo, muratura, carpenteria, ecc.**), che richiedono l'installazione o il montaggio del prodotto sul luogo. Possono riprendere l'attività anche i pavimentisti, piastrellisti, imbianchini, conciatetti, scapellini, tappezzieri, sarti, falegnami ecc.

**Ciò significa che tutte le imprese industriali e commerciali**, anche quelle non incluse nell'allegato 3, possano riprendere l'attività, con restrizioni, a condizione che non siano coinvolti nella produzione o nel montaggio più di 5 persone per impresa; il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza contatto con i clienti.

Per le attività produttive e commerciali, l'attività deve essere svolta nel rispetto del [Protocollo del 14/03/2020 delle parti sociali](#) con il governo, nonché del Protocollo del 10.04.2020 con le parti sociali locali. Per i cantieri edili valgono le norme di sicurezza del 16/04/2020 del Comitato paritetico Edile, disponibile qui: <http://www.cpe.bz.it/>.

Restano **sempre consentite anche le attività che sono funzionali** ad assicurare la **continuità delle filiere** delle attività di cui all'allegato 3. Per dichiarare la funzionalità alla filiera l'impresa

- **deve fare comunicazione al Commissario del Governo** ed indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi;
- il Prefetto può negare la richiesta e comunque sospendere le predette attività;
- fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Per le attività produttive sospese è ammesso, **previa comunicazione al Commissario del Governo**, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

#### *1.1.6 Servizi bancari, finanziari, assicurativi, attività agricole e filiere*

---

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

#### *1.1.7 Prodotti agricoli e alimentari, farmaci, dispositivi medici*

---

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

#### *1.1.8 Impianti a ciclo produttivo continuo*

---

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, **previa comunicazione al Prefetto della provincia**, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui sopra. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

#### *1.1.9 Misure di prevenzione igienico sanitaria*

---

Il Dpcm raccomanda in ogni caso l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

## **Allegato 1**

### *Commercio al dettaglio*

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

**Allegato 3**

*Attività produttive industriali e commerciali*

<b>ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento Centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll



Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll